

REGOLAMENTO (CE) N. 2358/96 DELLA COMMISSIONE**dell'11 dicembre 1996****che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CE) n. 2321/96 della Commissione⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 2321/96 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che, tenendo conto della modifica adottata con il regolamento (CE) n. 1222/96⁽⁴⁾, la cifra «9» è da considerarsi come facente parte del codice della nomen-

clatura delle restituzioni, dopo le prime otto cifre che si riferiscono alle sottovoci della nomenclatura combinata a partire dal 1° gennaio 1997,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 2321/96, sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 dicembre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.**Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 1996.***Per la Commissione***Franz FISCHLER***Membro della Commissione*⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.⁽³⁾ GU n. L 316 del 5. 12. 1996, pag. 5.⁽⁴⁾ GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 62.